

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
2. Per le finalità di consolidamento degli obiettivi di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo di cui all'articolo 1, comma 87 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 5.770.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
4. Al fine di assicurare il buon funzionamento e il potenziamento della funicolare di Montevergine è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 41 (Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell'isola d'Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017) è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 140.000,00 nell'ambito della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
6. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni, secondo i requisiti e le condizioni di cui ai commi 34 e 35 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento

3) alla lettera c) del comma 4 le parole “da un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000 per ogni capo” sono sostituite dalle seguenti: “euro 7,50 per ciascun capo ovino e caprino adulti ed euro 75,00 per ciascun capo bovino ed equino adulto.”.

54. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) dopo la parola “corrente” sono aggiunte le seguenti: “o successive” e dopo la parola “in corso” sono aggiunte le seguenti: “o successive”.

55. Alla legge regionale 24 novembre 2001 n.12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 8quater è aggiunto il seguente: “1bis. Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività i cui alla lettera a) del comma 1 ha validità di ventiquattro mesi dalla data del rilascio”;

b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1bis dell’Allegato A è sostituito dal seguente: “c) contratto di locazione o titolo di proprietà dell’autorimessa, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L’autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale.”;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 4 dell’Allegato A è inserito il seguente: “2bis. E’ consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell’attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a “pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo – ubicazione – descrizione servizi – recapiti telefonici – direttore tecnico.”.

56. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con delibera, adegua le linee di programma per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento delle attività alle disposizioni di cui al comma 55.

57. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 10 maggio 2001 (Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast) è aggiunto il seguente:

“Art. 9bis (Marchio identificativo dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione autorizza ed approva un apposito marchio identificativo dei “Bed & Breakfast” in Campania e provvede, con cadenza biennale, alla pubblicazione di un elenco delle attività di B&B in un apposito Albo. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. Il marchio deve essere affisso all’esterno delle unità abitative all’esercizio di attività “Bed & Breakfast” a spese degli interessati.”.

58. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente: “3 bis. E’ consentita ai privati, in presenza della regolarità edilizia e urbanistica, la libera attività di studentato e albergo studentesco.”.

59. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.

60. Al comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul Governo del territorio), dopo le parole “opere di urbanizzazione primaria e secondaria” sono aggiunte le seguenti: “anche se realizzate da privati”.

61. All’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l’approvazione.

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.”.

62. Nelle more della definitiva approvazione della nuova disciplina organica in materia di Governo del Territorio, al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”.

63. Al fine di adeguare la normativa regionale di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche alle previsioni della normativa statale di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), alla legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque sorgenti) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell’articolo 1, la lettera c) è abrogata;
- b) al comma 4 dell’articolo 1, la lettera i) è abrogata;
- c) alla lettera l) del comma 4 dell’articolo 1, le parole “e delle piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
- d) il CAPO IV “Piccole Utilizzazioni locali” è abrogato;
- e) al comma 8 dell’articolo 33, ai commi 1, 2 e 8 dell’articolo 37, al comma 1 dell’articolo 38, al comma 1 dell’articolo 40 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 42, le parole “e delle piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
- f) al comma 9 dell’articolo 33, le parole “e piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
- g) il comma 3, la lettera c) del comma 8 e il comma 10 dell’articolo 36 sono abrogati.

64. In attuazione della disciplina prevista dall’articolo 10, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo 22/2010, le Piccole Utilizzazioni locali, sono concesse dalla Regione Campania con le modalità previste dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Ai fini della individuazione e definizione dei procedimenti inerenti al permesso di ricerca e al rilascio e rinnovo dei provvedimenti inerenti alle Piccole Utilizzazioni locali, si applica il regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche).

65. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque delle Piccole Utilizzazioni locali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. Chiunque coltivi le acque delle Piccole Utilizzazioni locali in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. La stessa sanzione può essere comminata per l’inosservanza dell’obbligo di chiusura dei pozzi. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione

70. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21 (Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania) sono eliminate le parole "e non sono rieleggibili".

71. Dopo il comma 3bis dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2018, n.26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) è aggiunto il seguente: "3ter. La Regione Campania, per favorire l'esercizio di attività economiche imprenditoriali già operative ovvero di quelle che intendono insediarsi in aree diverse dalle Zes e dalle aree di crisi industriale complessa, istituisce i distretti economici e funzionali che possono beneficiare, nel rispetto della normativa vigente, di speciali condizioni in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. La Giunta regionale, con successivo atto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di individuazione e le caratteristiche delle aree dei distretti economici funzionali. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai distretti economici funzionali."

72. L'articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 (Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici) è così riformulato: "2. Le autorità competenti, relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, secondo le rispettive competenze."

73. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2019) le parole "Consorzio di bonifica Aurunco", sono sostituite con "Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Volturno".

74. Alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 21 (Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole "articolazione territoriale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)" sono soppresse;
- c) al comma 1 dell'articolo 2, le parole "e non sanitario" sono soppresse.

75. La Giunta regionale procede a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania, anche fini di eventuali aggiornamenti, compresi gli aspetti procedurali sulle modalità partecipative delle aziende all'attività di profilassi, nel rispetto della normativa eurounitaria, nazionale e regionale. Le risultanze delle verifiche sono comunicate alle competenti commissioni consiliari ed alle associazioni di categoria.

76. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca